

plasma sulle loro capacità ed i loro interessi, ma che per essere tale necessita di continuità. E deve essere particolarmente sottolineata l'opera delle cooperative che nascono non per offrire una soluzione occupazionale definitiva, ma come strumento di formazione professionale e al lavoro, superando scetticismi e ostilità culturali dettate dal pregiudizio (si pensi alle iniziative che coinvolgono ex tossicodipendenti, ex detenuti, immigrati extracomunitari).

Inoltre cooperative come quelle di tipo A) attuano processi produttivi che fanno relativamente uso di capitali per investimenti e immobilizzazioni rispetto alle cooperative di tipo B), che originano processi produttivi di tipo industriale o artigianale, quindi con consistenti investimenti di capitali per immobilizzazioni tecniche. Entrambe trovano oggi nella legge quadro punti di riferimento e incoraggiamenti adeguati, anche al fine di superare le frequenti sperequazioni economiche, geografiche e ambientali, e comunque per raggiungere un'effettiva, non facile, dimensione imprenditoriale.

Resta in ogni caso la necessità, anche per le cooperative di tipo B), di coniugare l'imprenditorialità e la mutualità interna per un verso con l'attenzione ai riflessi sociali esterni dell'operato dell'impresa per l'altro.

Vi è, ancora, il problema della dimensione, per il quale non vi è soluzione che non sia legata a ciò che più caratterizza o dovrebbe caratterizzare le imprese nel sociale, e cioè il radicamento progressivo nella realtà locale:

significativo è, a tal fine, il ruolo delle Associazioni del movimento cooperativo.

Nelle cooperative sociali di tipo B), come già accennato, servono mezzi finanziari perché l'inserimento lavorativo richiede investimenti niente affatto marginali e quindi, se il vincolo mutualistico è obbligato per favorire l'autofinanziamento con capitale proprio, manca però il capitale di rischio, che non è invogliato se vi sono insufficienti prospettive di rendimento. Per questo ultimo aspetto si dovranno ripensare soluzioni, anche fiscali, che incentivino la partecipazione al capitale sociale, e previdenziali, che rivedano le aliquote in ragione dell'impegno sociale.

3.6 ATTIVITA' DI PROMOZIONE

3.6.1 L'attività di promozione del Ministero

Nel corso del triennio 1998-2000 la Divisione III della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha impegnato la somma complessiva di Lit. 29.601.245.400 per la realizzazione di 135 progetti presentati da altrettante società cooperative a seguito, rispettivamente, delle circolari ministeriali n. 162/97 e 21/99. Gli impegni economici sono stati effettuati sino a copertura delle disponibilità finanziarie presenti sul cap. 2211 (ex 4101) costituite dai versamenti del 3% degli utili degli enti non aderenti alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo. Come previsto dall'art. 11, comma 2, della L. 59/92, gli interventi sono stati indirizzati per circa la metà al Mezzogiorno (area dal cui computo è escluso l'Abruzzo, destinatario di 6 interventi), per un complesso di 65 progetti finanziati su 135 totali.

[tab. 1 ricalcolata]

Se si considera la ripartizione delle società cooperative beneficiarie del contributo ministeriale per settori di attività, si evidenzia la prevalenza di quelle iscritte alla sezione "Produzione e lavoro", in numero assoluto di 85

pari al 65% del totale, seguite dal 25% delle società "Miste", in numero di 34. Per quanto attiene alle cooperative iscritte nella sezione delle "Sociali", esse rappresentano il 47% del totale, essendo in numero di 63. Di queste, con riferimento all'art. 1 della L. 381/91, 35 sono ascrivibili al tipo "A" e 28 al tipo "B".

[tabelle: interventi per settore + "di cui" sociali

(tipo A e tipo B)]

3.6.2 I Fondi mutualistici

I Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti in base all'art. 12 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, hanno sviluppato nell'arco del triennio 1998-2000 un'intensa attività a sostegno della nascita di nuove società cooperative e della realizzazione di nuove iniziative da parte delle cooperative già operanti, nonché alla diffusione della cultura e dei principi cooperativi. Le finalità della citata L. 59/92, art. 11, sono state attuate sia mediante l'intervento diretto di finanziamento delle iniziative di promozione e sviluppo delle attività attraverso la partecipazione al capitale sociale degli enti interessati e/o la fornitura di crediti, sia attraverso interventi indiretti miranti a favorire l'accesso dei medesimi al mercato creditizio e finanziario, sia infine attraverso la messa in atto di programmi di "fertilizzazione" a livello territoriale consistenti tanto nel sostegno di atti-

vità formative e divulgative quanto nell'apertura di "sportelli" in sede locale per il recepimento e la selezione di proposte e progetti avanzati da gruppi - in particolare di giovani - miranti a dar vita ad attività imprenditoriali in forma societaria cooperativa.

Di particolare utilità si è rivelato il sostegno, offerto dai Fondi nell'ambito dei programmi di promozione delle Associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, all'intervento di tutoraggio, di trasferimento del *know-how* e di apporto tecnico e anche finanziario alle nuove cooperative da parte delle imprese già consolidate e delle loro strutture consortili. Infine, va messa in luce, fra le attività di promozione cui i Fondi hanno contribuito, quella mirante a favorire l'accesso delle nuove iniziative alle facilitazioni finanziarie e creditizie offerte dalla legislazione nazionale e regionale, nonché dalle normative europee: attività, questa, particolarmente utile per l'oggettiva difficoltà che incontrano i gruppi di aspiranti-soci di cooperativa nel districarsi nella vera e propria "giungla" dei provvedimenti agevolativi vigenti ai diversi livelli e nell'accedervi in forma corretta, quindi efficace.

Le attività promozionali messe in opera dai Fondi, e più in generale i programmi di promozione elaborati dalle Associazioni giuridicamente riconosciute, hanno mirato in modo sempre più deciso, del resto secondo quanto esplicitamente prescritto dalla legge all'art 11, a incentivare la diffusione

dell'esperienza cooperativa nel Mezzogiorno e presso le giovani generazioni. E' stato inoltre sostenuto, nella misura del possibile, l'accesso all'attività produttiva delle donne, nonché dei soggetti svantaggiati. Dal punto di vista della distribuzione settoriale degli interventi, pur interessando essi una vasta gamma di comparti economici, ha assunto particolare rilievo il sostegno alla promozione e allo sviluppo della cooperazione sociale.

Nel complesso, appare lecito affermare che l'intervento dei Fondi mutualistici, realizzando istituzionalmente la c.d. mutualità di sistema (o "esterna") degli enti cooperativi mediante l'utilizzo del 3% degli utili conferito annualmente delle cooperative aderenti alle rispettive Associazioni, nonché dei patrimoni residui degli enti in liquidazione, ha proseguito e accentuato, nel corso del triennio, il ruolo caratterizzante una delle maggiori peculiarità dell'imprenditoria cooperativa, assegnato agli stessi Fondi dalla citata L. 59/92. Qui di seguito si riferisce partitamente dell'attività svolta dai Fondi istituiti, in forma di società per azioni senza scopo di lucro come prescritto dalla legge (art. 11, comma 1) dalle quattro Associazioni giuridicamente riconosciute.

3.6.2.1 General Fond S.p.A. (AGCI)

L'attività di raccolta fondi e di erogazione contributi svolta nel triennio 1998-2000 da General Fond S.p.A., il Fondo mutualistico di promozione e

sviluppo istituito dall'Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) è riassunta nelle seguenti tabelle:

1. Dati contribuzione triennio 1998-2000

ANNO	IMPORTO AFFLUITO (in ml)
1998	676,2
1999	810,9
2000	1146,2
Totale	2.633,3

2. Totale deliberazioni e impegni triennio 1998-2000

TIPOLOGIA	IMPORTO (in ml)
Interventi diretti	1.191,2
Interventi indiretti	1.091,4
Totale	2.282,6

3. Deliberazioni e impegni triennio 1998-2000

TIPOLOGIA	IMPORTO (in ml)
Capitale di rischio	452,0
Capitale di credito	545,0
Fondo perduto	24,2
Promozione	170,0
Totale	1191,2

4. Deliberazioni e impegni triennio 1998-2000

TIPOLOGIA	IMPORTO (in ml)
Enti di emanazione pubblica	150,0
Enti di emanazione cooperativa	941,4
Totale	1091,4

I risultati perseguiti sono stati ottenuti applicando il Regolamento di Genetal Fond S.p.A. adottato dall'Assemblea dei Soci in data 11 gennaio 1995, poi integrato dall'Assemblea dei Soci in data 1° febbraio 1999, in data 31 ottobre 2000 e in data 20 dicembre 2000. Qui di seguito si riporta il testo di tale Regolamento.

REGOLAMENTO

Premessa

In linea di principio gli interventi di impiego delle risorse, affluite al Fondo, debbono corrispondere a finalizzazioni che, nell'ambito degli obiettivi previsti dalla Legge istitutiva siano tali da fungere da fattori di "moltiplicazione".

In tal senso il finanziamento o la partecipazione del Fondo deve poter determinare direttamente o indirettamente l'acquisizione mediante specifici progetti di intervento di ulteriori risorse pubbliche e private.

A titolo esemplificativo, rappresentano campi di intervento da privilegiare quelli della promozione delle cooperative costituite per la Legge 49/85 o con formule analoghe di Workers Buy Out, della promozione delle imprese giovanili nel Sud e nelle aree di declino industriale o di sviluppo rurale del Centro-Nord e del sostegno e dello sviluppo delle attività esistenti attraverso l'intervento di cooperative o consorzi o altre realtà in grado di assumere la qualità di socio sovventore o comunque partecipante o finanziatore.

Gli interventi da considerare prioritariamente dovranno corrispondere se possibile a criteri di concentrazione dell'iniziativa di ampio respiro settoriale o destinate in modo collegato ed integrato a grandi aree territoriali.

Le proposte concernenti studi, ricerche, indagini di mercato o iniziative di formazione possono essere prese in considerazione solo in quanto costituenti parte integrante, essenzialmente funzionale a progetti in cui sia preponderante la finalizzazione allo sviluppo o consolidamento produttivo.

Soggetti abilitati alla presentazione delle candidature

I soggetti che possono essere considerati abilitati a presentare candidature di collaborazione per lo svolgimento dei compiti di GENERAL FOND e il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge istitutiva sono, a titolo indicativo:

1. cooperative o consorzi di cooperative;
2. gruppi di cooperative appositamente riunite per il raggiungimento del fine progettuale;
3. cooperative di studi, ricerca e progettazione;
4. enti anche non cooperativi che si propongono il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge 59/92;
5. settori nazionali e associazioni regionali dell'AGCI quando siano legittimati ad operare in base ad apposita normativa.

Natura degli interventi

Gli interventi da deliberare possono essere definiti come segue:

a) per una quota delle risorse affluite al Fondo l'obiettivo è il sostegno diretto o tramite finanziarie della cooperazione o consorzi incaricati del compito, per operazioni di riconversione, ristrutturazione e anche di riassetto economico-finanziario, di attività ritenute strategicamente importanti mediante progetti che tendono a realizzare innovazione di processo o di prodotto, sviluppo tecnologico, aumento dell'occupazione con particolare riguardo allo sviluppo del Mezzogiorno;

b) per una certa quota l'obiettivo è la promozione di nuove iniziative eventualmente con la creazione di nuove imprese, con l'assunzione di partecipazione al capitale nell'ordine non superiore di regola al 10-15%, possibilmente accompagnate da partecipazioni analoghe e parallele di altri enti del mondo cooperativo incaricati della funzione di finanziatore o sovventore, ciò per ottenere dei moltiplicatori interni al movimento allo scopo della promozione, lo sviluppo aziendale non solo con le risorse del Fondo, ma anche con il significativo concorso di finanziarie nostre, o anche unitarie, interessate al sistema o al territorio in cui l'azienda prescelta opera, beninteso, sempre con l'apporto delle cooperative o consorzi proponenti.

Le finanziarie o le strutture di cui sopra terranno il rapporto diretto con le realtà beneficiarie degli interventi, e garantiranno un attivo e ravvicinato

controllo dell'attuazione dei progetti a General Fond, che manterrà rapporti con le finanziarie o gli altri enti delegati in base ad apposita convenzione.

c) un'ulteriore quote è invece destinata:

c.1 alle iniziative per l'estensione delle attività della Legge 49/85 per la creazione di nuove imprese sulla base della costituzione di cooperative fra lavoratori in mobilità, cassaintegrati o dipendenti da aziende con prospettiva di chiusura per cessazione o disaffezione dell'imprenditore, recentemente prorogate;

c.2 alla prosecuzione nel Sud dell'operatività della Legge 44/86 sull'imprenditorialità giovanile e l'estensione della stessa al Centro-Nord;

c.3 agli interventi relativi a progetti per i quali la partecipazione dei Fondi di cui all'art. 11 - Legge 59/92 determina una qualche priorità o preferenza nell'ammissibilità al sostegno pubblico, in base a normative nazionali, comunitarie o territoriali.

d) Infine una quota potrà essere destinata, in ipotesi del tutto specifiche e quindi in via straordinaria, all'assunzione a carico di General Fond di parte degli oneri passivi conseguenti a finanziamenti di enti finanziari o istituti di credito in favore di cooperative o consorzi aderenti all'AGCI che richiedano interventi collegati a ristrutturazioni aziendali, cambio di tecnologie o comunque progetti di consolidamento e sviluppo delle strutture produttive, nonché occupazionale, dei sodalizi, alle seguenti condizioni:

d.1 le risorse da destinare a questi interventi non potranno impegnare un ammontare superiore al 10% della contribuzione affluita l'anno precedente;

d.2 l'agevolazione non potrà avere durata per più di due anni, prorogabile in via eccezionale a tre.

e) Prevedere la destinazione di una quota massima della contribuzione acquisita nell'anno precedente, ad esempio il 10%, per intervenire a favore delle cooperative sociali di nuova costituzione.

Prevedere che gli interventi siano di due tipi:

e.1 fino a L. 3 milioni di partecipazione al capitale sociale e in ogni caso nel limite del 50% del capitale sottoscritto e versato dai soci;

e.2 contributo pari al 70% del costo di studi di pre e/o fattibilità legati a progetti necessari per l'accesso a fondi di sostegno comunitari, nazionali o regionali laddove non sia prevista la rimborsabilità nel caso di ammissione delle richieste. Ove invece fosse prevista la rimborsabilità, l'intervento, sempre nella stessa misura, costituirà un'anticipazione, da restituire al momento della rifusione da parte dell'ente competente.

In ogni caso il limite massimo del contributo non potrà superare la somma di L. 5.000.000

In ogni caso la destinazione della quota massima di cui alla lettera e) e le due forme di intervento di cui alle lettere e.1 ed e.2 sono da intendersi

“aggiuntive” rispetto alle altre forme di intervento praticate da General Fond.

f) Prevedere per casi di consolidamento, sviluppo o ristrutturazione con caratteristiche specifiche tali da preferire una partecipazione sul breve anziché sul medio-lungo, la possibilità di intervenire sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, per un periodo da 1 ad un massimo di tre anni, per importi e durata da decidere di volta in volta a seconda dei casi, sulla base degli interventi assicurati e delle garanzie prestate da altri sovventori, che si impegnino al subentro alla fine del periodo o alla restituzione, in caso di difficoltà della cooperativa beneficiaria, dell'importo erogato da General Fond.

PROCEDURE

Presentazione della candidatura di collaborazione

Il soggetto interessato che richiede la partecipazione di GENERAL FOND al proprio capitale sociale deve presentare apposita circostanziata domanda nella quale siano indicati tutti gli elementi necessari per consentire la verifica:

- della compagine associativa;
- degli organi di amministrazione e di controllo;
- delle attività in svolgimento nell'esercizio in corso;
- della situazione gestionale.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti la regolare vigenza della società, i bilanci degli ultimi due esercizi e il bilancio di verifica contabile a data non anteriore a sessanta giorni.

Correderà la domanda una breve relazione circa la finalizzazione delle risorse che verranno rese disponibili con la partecipazione di GENERAL FOND e cioè, con riguardo all'esercizio in corso e a quello precedente: